



**Automobile Club d'Italia**

## **La trascrizione al PRA dei provvedimenti amministrativi e giudiziari**



Automobile Club d'Italia

### **Avvertenza**

***Per agevolare la consultazione del manuale, si precisa che le modifiche e le integrazioni apportate rispetto alla precedente versione sono evidenziate in carattere grassetto.***



**Scheda elenco variazioni/modifiche versioni precedenti T.U.**

<b>Versione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Modifiche apportate</b>
Versione 1.0 Maggio 2011	Circolare DSD n. 5010 del 02.05.2011	
Versione 2.0 Maggio 2012	Circolare DSD n. 6069/12 del 23.05.2012	Considerazioni generali sono state inglobate nel Testo Unico senza alcuna variazione.  Elementi integrativi o chiarificatori in materia di confisca, sequestro, fermo amministrativo, pignoramento, ipoteca giudiziale, domanda giudiziale, sentenza di fallimento, concordato preventivo, altre procedure concorsuali.
Versione 3.0 Maggio 2013	Circolare DSD n. 5249/13 del 22.05.2013	Aggiornamento in materia di emolumenti a seguito DM del 21/3/2013 (Nuova tariffa).



## INDICE

Pag. 8	<b>1. CONSIDERAZIONI GENERALI</b>
8	1.1 Imposta di bollo
9	1.2 Emolumenti
9	1.3 Imposta Provinciale di Trascrizione
10	<b>2. LA CONFISCA</b>
10	2.1 Considerazioni generali
11	2.2 La confisca amministrativa
11	2.3 La confisca penale
12	2.4 La revoca della confisca
12	2.5 Modalità di trascrizione – documentazione da presentare
13	2.6 Importi
13	<b>3. IL SEQUESTRO</b>
13	3.1 Il sequestro giudiziario
14	3.2 Il sequestro conservativo
15	3.3 Il sequestro conservativo richiesto dall'Agenzia delle Entrate
16	3.4 Il sequestro conservativo penale
16	3.5 Il sequestro preventivo
16	3.6 Il sequestro emesso in applicazione della legge n. 575/1965 e successive modifiche (legge antimafia)
17	3.7 Il sequestro probatorio
17	3.8 Il sequestro amministrativo

17	3.9 Modalità di trascrizione – documentazione da presentare
18	3.10 La cancellazione dell’annotazione
18	<b>4. IL FERMO AMMINISTRATIVO</b>
18	4.1 Considerazioni generali
20	4.2 L’annotazione di formalità successive all’iscrizione del fermo
21	4.3 Modalità di iscrizione- documentazione da presentare
22	4.4 La cancellazione del fermo
24	4.5 La sospensione del fermo
24	4.6 La riduzione dell’importo del fermo
25	4.7 Il fermo amministrativo disposto per violazioni al Codice della Strada (art. 214)
25	4.8 Importi
26	<b>5. IL PIGNORAMENTO</b>
26	5.1 Considerazioni generali
27	5.2 Il pignoramento infruttuoso
28	5.3 La conversione del sequestro in pignoramento
28	5.4 La cancellazione del pignoramento
30	5.5 Modalità di trascrizione e cancellazione – documentazione da presentare
30	5.6 Importi
31	<b>6. L’IPOTECA GIUDIZIALE</b>
31	6.1 Considerazioni generali
32	6.2 La cancellazione dell’ipoteca giudiziale
32	6.3 Importi



33 **7. LA DOMANDA GIUDIZIALE**

33 7.1 Considerazioni generali

34 7.2 La cancellazione della domanda giudiziale

35 7.3 Modalità di trascrizione – documentazione da presentare

36 7.4 Importi

36 **8. LA SENTENZA DI FALLIMENTO**

36 8.1 Considerazioni generali

39 8.2 Modalità di trascrizione – documentazione da presentare

39 8.3 Importi

39 8.4 La trascrizione con prenotazione a debito/a carico dell'erario

40 8.5 La cancellazione del fallimento

41 8.6 Documentazione da presentare per la cancellazione del fallimento

41 8.7 Importi per la cancellazione del fallimento

42 **9. CONCORDATO PREVENTIVO**

42 9.1 Considerazioni generali

42 9.2 Modalità di trascrizione – documentazione da presentare

43 9.3 Cancellazione del concordato preventivo

43 9.4 Documentazione da presentare per la cancellazione del concordato preventivo

43 9.5 Importi

44 **10. ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI**

44 10.1 Liquidazione coatta amministrativa

44 10.2 Amministrazione straordinaria

44 **11. PARTICOLARI TIPOLOGIE**

44 11.1 Veicoli abbandonati su area pubblica



- 45 11.2 Alienazione dei veicoli al custode acquirente
- 46 11.3 Destinazione dei veicoli confiscati
- 47 11.4 Radiazione di veicoli sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrabbando (art. 301 bis DPR 43/73)
- 47 11.5 Radiazione dei veicoli ex art 9 bis DL 115/2005
- 47 11.6 Trascrizione di sentenze del giudice di pace
- 48 11.7 Trascrizione atti relativi ai procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio
- 48 11.8 Trasferimenti dei beni effettuati ex art. 118 del TU enti locali D. Lgs. 267/2000
- 49 11.9 Trascrizione provvedimento giudiziale ex art. 700 cpc
- 49 11.10 Trascrizione sentenza penale
- 50 11.11 Trascrizione decreto penale di restituzione
- 50 11.12 Trascrizione del verbale di mediazione
- 52 11.13 Trascrizione accordo di negoziazione assistita
- 53 Scheda Sinottica



## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

In linea generale le formalità che vengono presentate al PRA sono soggette al pagamento degli importi previsti dalla legge (imposta di bollo, emolumenti e - per alcune formalità - IPT) a meno che non vi siano specifiche disposizioni di legge che, in relazione a particolari fattispecie, prevedano l'esenzione da tutto o taluni importi.

Il diritto all'esenzione deve essere sempre specificato dalla parte nella nota di richiesta della formalità citandone anche gli estremi di legge.

Prima del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 Marzo 2013, che ha introdotto il nuovo adeguamento delle tariffe da corrispondere all'ACI per le attività relative alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, la questione sulla gratuità o meno delle formalità PRA richieste dalla Pubblica Amministrazione era stata particolarmente dibattuta anche con il coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato.

Infatti non sempre, in presenza di richieste di annotazione al PRA di formalità a favore della Pubblica Amministrazione, vi erano specifiche norme che prevedono espressamente l'esenzione da importi e diritti.

In questa nuova versione del Testo Unico, le seguenti disposizioni tengono conto anche delle recenti novità introdotte dal citato Decreto (*Circolare DSD 3450/13 del 29.03.2013*).

### 1.1 Imposta di bollo

Le richieste di formalità a favore dello Stato (autorità giudiziaria o altre PP.AA.) sono esenti in linea generale dall'imposta di bollo considerata la natura erariale di questo tributo, non essendo configurabile l'ipotesi che un'amministrazione dello Stato sia al tempo stesso debitore e creditore di un tributo (c.d. assenza di *alterità soggettiva*).

Tale regola generale, invece, non trova applicazione quando la formalità sia richiesta a favore di una Pubblica Amministrazione diversa dallo Stato come ad esempio le Regioni, i Comuni, le Province, ecc..

In questi casi potranno essere esenti le formalità rientranti nell'applicazione dell'art. 3 tabella B D.P.R. n. 642/1972 e quelle in relazione alle quali specifiche disposizioni di legge prevedano l'esenzione dalle imposte.



## 1.2 Emolumenti

Gli emolumenti PRA non sono dovuti se l'annotazione della formalità è richiesta dalle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per finalità di pubblico interesse (art. 4 tabella Decreto del Ministero delle Finanze del 21 Marzo 2013).

Nel caso specifico nelle "amministrazioni pubbliche centrali e periferiche" citate dall'art. 4 sono ovviamente ricomprese anche le Regioni, le Province, i Comuni ed altri organismi pubblici.

Gli emolumenti sono dovuti se invece la formalità è richiesta da un soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, fatte salve esenzioni previste da leggi specifiche.

## 1.3 Imposta Provinciale di Trascrizione

L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), oltre che per la trascrizione degli atti di commercio giuridico dei veicoli, è dovuta anche nel caso di trascrizione di atti giudiziari come l'iscrizione delle ipoteche giudiziali, le sentenze penali di trasferimento della proprietà, le sentenze che dichiarano l'avvenuto trasferimento della proprietà di un veicolo, ecc..

In linea generale la trascrizione di questi provvedimenti normalmente avviene su richiesta della parte interessata ed è soggetta al pagamento dell'IPT; vi sono casi in cui però intervengono norme speciali di esenzione, come ad esempio l' art. 10 L. n. 533/73 (relativo alle controversie di lavoro), l'art. 19 L. n. 74/1987 sulla separazione e il divorzio, ecc..

L'imposta non è dovuta, invece, in presenza di provvedimenti giudiziari o amministrativi che prevedono il trasferimento di veicoli a favore dello Stato, come, ad esempio, la trascrizione del provvedimento di confisca dove la proprietà del veicolo è acquistata dallo Stato.

## 2. LA CONFISCA

### 2.1 Considerazioni generali

La confisca è un provvedimento a carattere sanzionatorio, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione acquisisce la proprietà di un bene.

Il provvedimento di confisca può essere emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario.

A differenza di altre misure cautelari come il sequestro o il fermo amministrativo, la confisca non crea un semplice vincolo alla libera disponibilità del bene, bensì priva il soggetto destinatario del provvedimento del diritto di proprietà del bene che viene acquisito dallo Stato (Agenzia del Demanio).

Nonostante determini un acquisto della proprietà del bene a titolo originario, a livello procedurale, la confisca viene gestita nell'ambito della formalità di trasferimento di proprietà - cod. 33 (trasferimento della proprietà).

Il veicolo viene intestato al PRA a "Erario dello Stato Via XX Settembre 97 00187 ROMA " sulla nota e in archivio deve essere acquisito il Codice fiscale n. 80207790587".

Al fine di evitare l'errato invio di richieste di pagamento delle tasse automobilistiche è estremamente importante che l'Ufficio Provinciale valorizzi sempre il flag CONFISCA.

Inoltre, poiché l'Agenzia del Demanio ha manifestato l'esigenza di individuare se il provvedimento di confisca sia di natura penale o amministrativa, nel testo libero devono essere inseriti gli estremi del provvedimento (data, numero di protocollo, autorità che lo ha emesso. Cfr. Avvertenza USP n. 19/2012).

E' possibile trascrivere al PRA il provvedimento di confisca anche quando il destinatario del provvedimento sia un soggetto diverso da colui che risulta intestatario al PRA. Occorre infatti considerare che con la confisca lo Stato acquisisce la proprietà a "titolo originario" attraverso un provvedimento autoritativo, indipendentemente dal fatto che il destinatario della confisca avesse o meno trascritto a suo tempo al PRA l'atto di acquisto del veicolo a proprio favore.

Qualora però dal contenuto del provvedimento, oltre alla discordanza dei dati dell'intestatario, risulti che il veicolo non è stato identificato in maniera inequivocabile e vi siano dubbi sull'identità del veicolo oggetto del procedimento sanzionatorio, è opportuno che l'ufficio Provinciale, prima di procedere alla trascrizione della formalità, segnali all'amministrazione richiedente (Prefettura o autorità giudiziaria) la discordanza.

Questo al fine di evitare il pericolo di procedere alla trascrizione del provvedimento di confisca su un veicolo diverso da quello che è oggetto del provvedimento in questione.

Se la P.A. procedente conferma la corretta identificazione del veicolo, il PRA può procedere alla trascrizione del provvedimento di confisca.

## 2.2 La confisca amministrativa

La confisca del veicolo è prevista come sanzione accessoria conseguente alla violazione di norme del Codice della Strada.

Queste sono le ipotesi più frequenti di richiesta al PRA di trascrizione di provvedimenti di confisca relativi ai veicoli.

In particolare, l'emissione del provvedimento di confisca è disciplinato dall'art. 213 CdS, il quale prevede l'emissione del provvedimento di confisca a cura del Prefetto.

La trascrizione al PRA del provvedimento di confisca richiesto ai sensi dell'art. 213 è esente da tributi e emolumenti, così come espressamente previsto al comma 3 bis dell'art. 214 bis.

## 2.3 La confisca penale

Il codice penale e numerose leggi speciali prevedono la confisca come misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di beni che siano direttamente o indirettamente collegati al reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna.

La confisca penale è prevista all'art. 240 c.p. ed è disposta dal giudice, in via facoltativa, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne costituiscono il prodotto o il profitto e, in via obbligatoria, per le cose la cui produzione, uso e detenzione costituiscono reato.

Oltre all'ipotesi generale, prevista dall'art. 240 c.p., la confisca è stata introdotta come misura sanzionatoria per specifici reati quali ad es. l'art. 416 bis comma 7 c.p. (associazione mafiosa), art. 644 c.p. (usura), l'art. 301 bis DPR n. 43/1973 per il reato di contrabbando, art. 322 ter c.p. (delitti contro la P.A.).

## 2.4 La revoca della confisca

E' possibile procedere alla cancellazione della confisca sulla base della presentazione di un provvedimento di revoca emesso dall'autorità competente (ad esempio, Prefetto per la confisca amministrativa).

In questo caso si procede con una formalità cod. 33 riportando l'intestazione in capo al precedente intestatario e ripristinando così lo status giuridico preesistente al provvedimento di confisca.

Nel testo libero va inserita l'indicazione che si tratta di provvedimento di revoca della confisca. Il flag CONFISCA in questo caso non va valorizzato.

## 2.5 Modalità di trascrizione – Documentazione da presentare

### ❖ Titolo

A seconda del tipo di confisca, il titolo è costituito o da un'ordinanza del Prefetto (per la confisca amministrativa) o da un'ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria (per le varie ipotesi di confisca penale).

Per poter procedere alla trascrizione è necessario che il provvedimento di confisca sia definitivo, o perché sono decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, o perché il giudice ne dichiara la non impugnabilità.

### ❖ Certificato di Proprietà

La trascrizione della confisca è una formalità che rientra tra quelle che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP, in quanto normalmente tale documento è in possesso del proprietario del veicolo confiscato (*c.d. "formalità in odio alla parte"*).

NB: le procedure non consentono il rilascio del CdP aggiornato in caso di trascrizione della confisca. Tuttavia, in considerazione del fatto che con la confisca lo Stato diventa proprietario e intestatario al PRA del veicolo, qualora la P.A. procedente richieda espressamente il rilascio del CdP aggiornato, si può procedere rilasciando un duplicato (cod. form. 88) in esenzione da importi.

### ❖ Nota mod. NP3 (nota libera)

L'Ufficio del PRA, nel caso in cui la nota di formalità non sia stata già compilata dalla P.A. richiedente, deve provvedere d'ufficio alla compilazione delle note (cfr. lett. circ. n. 440876 del 3/6/1997).



## 2.6 Importi

IPT: esente

Emolumenti: esente

Imposta di bollo: esente

Le confische amministrative disposte ex art. 213 CdS sono esenti ai sensi dell'art. 214 bis comma 3 bis CdS.

Le confische penali sono:

- ❖ esenti dall'imposta di bollo in base all'art. 3 tabella B D.P.R. n. 642/1972, ossia quando la richiesta di annotazione sia richiesta da Amministrazioni pubbliche sulla base di "atti documenti e provvedimenti relativi a procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare";
- ❖ esenti da IPT in quanto, come espresso con parere dell'Avvocatura dello Stato, le formalità richieste dallo Stato per tutelare interessi dello Stato non sono soggette ad alcun pagamento (cfr. paragrafo 1).
- ❖ esenti da emolumenti in base all'art. 4 DM del 21/3/2013 (nuova tariffa PRA ).

## 3 IL SEQUESTRO

### 3.1. Il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c)

Il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) è disposto dal giudice su beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.

Il presupposto perché possa essere richiesto e disposto questo provvedimento cautelare è che vi sia una controversia, non essendo però necessario che sia stata già instaurata una lite giudiziaria, essendo sufficiente che sia insorto tra le parti un conflitto di interessi che non si è ancora tradotto in una pretesa e in una resistenza giudiziale.

Il Codice civile non prevede la trascrizione del sequestro giudiziario; in dottrina la questione sulla trascrivibilità o meno del sequestro giudiziario è controversa.

Su parere dell'Avvocatura dell'Ente si ritiene comunque di dare corso all'annotazione del sequestro giudiziario su richiesta della parte interessata.

L'annotazione del sequestro su istanza della parte è soggetta al pagamento degli emolumenti e dell'imposta di bollo.

### 3.2 Il sequestro conservativo (art. 2693 c.c., art. 671 c.p.c.)

L'art. 2693 c.c. prevede la trascrizione del sequestro conservativo che viene disposto dal giudice.

Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, disciplinato dal codice di procedura civile (art. 671).

Il sequestro conservativo viene richiesto, come misura cautelare e preventiva, dal creditore quando vi sia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità del bene in modo da impedire al debitore che alcuni beni possano essere oggetto di atti di disposizione, facendo venire meno la possibilità per il creditore di soddisfare il suo diritto.

In particolare, gli atti dispositivi compiuti dal debitore aventi ad oggetto beni sottoposti a sequestro non hanno efficacia nei confronti del creditore precedente.

La trascrizione del provvedimento di sequestro, prevista all'art. 2693 c.c. rende opponibile ai terzi tale provvedimento, in modo che anche se vengono trascritti, successivamente all'annotazione del sequestro conservativo, atti dispositivi del bene compiuti anche in data anteriore al sequestro, questi non sono opponibili nei confronti del creditore.

A differenza del sequestro conservativo immobiliare, in relazione al quale la trascrizione è requisito per la validità del provvedimento stesso, la trascrizione del sequestro dei beni mobili, e in particolare dei veicoli, ha come unico scopo di dare pubblicità all'evento e di stabilire, attraverso la priorità della trascrizione, l'inefficacia degli atti trascritti.

Il Codice civile prevede, quale unico requisito per l'annotazione al PRA del provvedimento di sequestro, che tale provvedimento sia stato notificato al debitore.

Il provvedimento di autorizzazione al sequestro emesso dal giudice perde efficacia se non è eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.).

Non rileva ai fini della trascrizione e non deve essere, pertanto, oggetto di valutazione da parte del PRA, l'efficacia di tale provvedimento, dal momento che la richiesta di annotazione può essere effettuata anche in un momento successivo a quello di avvenuta esecuzione e, quindi, anche dopo che è scaduto il termine di esecuzione.

Il sequestro conservativo può essere ordinato tanto su un singolo bene, quanto sulla generalità dei beni facenti parte del patrimonio del debitore.

Anche il provvedimento generico deve essere trascritto al PRA nei confronti di tutti i veicoli che risultano intestati a nome del soggetto destinatario del provvedimento e sarà sufficiente che il richiedente identifichi i veicoli nelle note di trascrizione.

Non impedisce l'annotazione del sequestro il fatto che l'intestatario al PRA del veicolo sia un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento di sequestro, purché tale provvedimento sia stato notificato, oltre che al debitore, anche a colui che risulta intestatario al PRA.

La trascrizione del sequestro non impedisce la possibilità di trascrivere successivi atti di trasferimento di proprietà; in questo caso il rischio è di chi acquista e trascrive al PRA un veicolo sequestrato.

Per la trascrizione del provvedimento si pagano emolumenti e imposta di bollo se non esistono esenzioni specifiche il cui riferimento normativo deve essere citato nella nota di richiesta.

Il sequestro conservativo può essere trasformato in pignoramento sulla base di una sentenza esecutiva di condanna. Si veda al riguardo il paragrafo 5.3.

### 3.3 Il sequestro conservativo richiesto dall'Agenzia delle Entrate

L'art. 22 D. Lgs. n. 472/1997, disciplinante l'emanazione di sanzioni amministrative per violazioni in materia tributaria, prevede la possibilità che l'Agenzia delle Entrate, quando vi sia il fondato timore di perdere il credito erariale, richieda al Presidente della Commissione Tributaria provinciale l'emanazione di misure cautelari, quali il sequestro conservativo o l'iscrizione di ipoteca.

Il titolo per la trascrizione è costituito dal provvedimento emanato dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale o dal Presidente del Tribunale nei casi in cui non vi sia la giurisdizione territoriale della Commissione Tributaria.

Analogamente, la cancellazione del sequestro può avvenire sulla base di un provvedimento emanato dal Presidente della Commissione Tributaria o del Tribunale.

La trascrizione del provvedimento è esente dal pagamento di emolumenti ex art. 4 DM del 21/3/2013 (nuova tariffa PRA) e da imposta di bollo (cfr. paragrafo 1.1) in quanto la richiesta proviene dall'Amministrazione Statale per tutelare interessi dello Stato.



### 3.4 Il sequestro conservativo penale (artt. 316-320 c.p.p.)

Il sequestro conservativo penale è disposto con ordinanza del Giudice:

- a) su richiesta del P.M. quando vi è una "fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato" e si esegue sui beni mobili o immobili dell'imputato o sulle somme o cose a lui dovute;
- b) su richiesta della parte civile "se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato" e si esegue sui beni dell'imputato o del responsabile civile (art. 316 c.p.p.).

L'annotazione e la relativa cancellazione del provvedimento:

- ❖ se richiesta dall'amministrazione giudiziaria è esente dall'imposta di bollo (cfr. paragrafo 1.1) e dagli emolumenti (art. 4 DM 21/3/2013 nuova tariffa PRA);
- ❖ se è richiesta a garanzia della parte civile è esente dall'imposta di bollo (dall'art. 3 tabella B D.P.R. n. 642/1972) ma è soggetta al pagamento degli emolumenti.

### 3.5 Il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.)

Il sequestro preventivo penale è disciplinato dall'art. 321 c.p.p., è una misura cautelare reale e può essere disposto dal giudice penale, dal P.M. ed anche dagli ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3-bis- situazioni di urgenza).

L' art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (così come modificato dalla L. 94/2009) ha disposto che l'esecuzione del sequestro preventivo avvenga attraverso la trascrizione del provvedimento nel pubblico registro.

Se oggetto della trascrizione è il decreto motivato del Pubblico Ministero o il verbale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, poiché il sequestro deve essere successivamente convalidato dal Giudice, sarà onere dell'Autorità Giudiziaria, in caso di mancata convalida, richiedere tempestivamente al PRA la cancellazione del vincolo.

La trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione richieste dallo Stato sono esenti dall'imposta di bollo (cfr. paragrafo 1.1) e dagli emolumenti (art. 4 DM 21/3/2013 nuova tariffa PRA).



### 3.6 Il sequestro emesso in applicazione del D. Lgs. n. 159/2001 (Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione)

Il Tribunale o in caso di particolare urgenza il Presidente del Tribunale, nell'ambito di indagini antimafia, può emanare il provvedimento di sequestro che, se avente ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, viene trascritto nei registri competenti. La trascrizione del provvedimento (e la relativa cancellazione) è esente dal pagamento di emolumenti (art. 4 DM 21/3/2013 nuova tariffa PRA) e dell'imposta di bollo (cfr. paragrafo 1.1).

6

### 3.7 Il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)

Il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.) è previsto per i corpi di reato ed è disposto dall'autorità giudiziaria o dalle forze di polizia delegate dall'autorità giudiziaria.

La trascrizione del sequestro e la relativa cancellazione richieste dallo Stato sono esenti dall'imposta di bollo (cfr. paragrafo 1.1) e dagli emolumenti (art. 4 DM 21/3/2013 nuova tariffa PRA).

### 3.8 Il sequestro amministrativo

Il sequestro amministrativo previsto dal Codice della Strada non è al momento trascrivibile al PRA, in quanto le norme che lo disciplinano (artt. 213, 224 ter CdS) non ne prevedono la trascrizione.

**Per evidenti ragioni di certezza giuridica e di tutela dei terzi acquirenti in buona fede, si ritiene comunque di dare seguito all'annotazione al PRA del sequestro amministrativo su richiesta della Prefettura.**

Nel caso di sequestri penali, giudiziari o amministrativi, se le PA competenti non hanno chiesto l'annotazione d'ufficio al PRA del provvedimento, l'intestatario del veicolo può richiedere l'annotazione della perdita di possesso per indisponibilità al fine di interrompere l'obbligo tributario.

### 3.9 Modalità di trascrizione – Documentazione da presentare

#### ❖ Titolo

Provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria competente (decreto di sequestro o verbale di avvenuto sequestro).

Se la richiesta di annotazione del sequestro proviene dal creditore, come nel caso del sequestro conservativo, il provvedimento di sequestro deve essere presentato in copia conforme all'originale rilasciato dalla cancelleria del Tribunale. La copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 DPR n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

#### ❖ Certificato di Proprietà

Il sequestro rientra tra le formalità che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP (*c.d. formalità in odio alla parte*). Qualora la formalità sia stata eseguita senza l'esibizione del CdP, il provvedimento di sequestro verrà annotato in archivio ma non verrà rilasciato un nuovo CdP.

❖ Nota mod. NP3 (nota libera)

Se il sequestro è richiesto dalla parte interessata (ad esempio il creditore) è necessario presentare la nota NP3 (nota libera).

Se la richiesta proviene dall'autorità giudiziaria la formalità viene eseguita d'ufficio con compilazione della nota di richiesta a cura dell'Ufficio Provinciale.

### 3.10 La cancellazione dell'annotazione

La cancellazione del sequestro si esegue in base all'ordinanza di revoca del provvedimento emessa dall'autorità giudiziaria o alla sentenza con la quale, oltre a pronunciarsi sul merito della controversia, il giudice dispone il dissequestro del bene.

Nel caso dei sequestri preventivi trascritti sulla base di un verbale di sequestro ancora non convalidato è sufficiente la comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria della mancata convalida del sequestro, per la relativa cancellazione gratuita.

La richiesta di cancellazione richiesta dalla parte è soggetta al pagamento degli importi.

Se invece la richiesta di cancellazione proviene dall'autorità giudiziaria la formalità è esente da emolumenti e imposta di bollo.

La parte richiedente deve presentare il CdP; in caso di indisponibilità è necessario richiedere il duplicato, anche contestualmente alla richiesta di cancellazione del provvedimento.

## 4. IL FERMO AMMINISTRATIVO

### 4.1 Considerazioni generali

L'istituto del fermo è previsto all'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 e regolamentato con D.M. n. 503/1998 che ne disciplina l'attuazione.

Il fermo amministrativo è un provvedimento con cui le Amministrazioni o gli Enti competenti (Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, ecc.) procedono, attraverso i concessionari della riscossione, al recupero coattivo di tributi evasi (canone RAI, contributi Inps, Irpef, tassa automobilistica, ICI ecc.).

I Comuni e le Province possono anche chiedere direttamente l'iscrizione del fermo invece di avvalersi degli Agenti della riscossione.



In base all'art. 36 D.L. n. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008, gli enti locali (quindi non solo i Comuni, ma anche le Province) possono effettuare la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate con le seguenti modalità:

- a. emissione dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale ovvero se è da questi affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997;
- b. con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005 (Equitalia).

In entrambi i casi potranno essere utilizzati gli strumenti previsti dal D.P.R. n. 602/1973 ovvero:

- ipoteca per i beni immobili (art. 77 D.P.R. n. 602/10973);
- fermo amministrativo per i beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 503/1998);
- pignoramento sia per i beni mobili che per gli immobili (artt. 50 e seguenti del D.P.R. n. 602/1973).

Il fermo viene emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale entro i termini di legge (60 giorni) e ha ad oggetto i veicoli iscritti nei pubblici registri.

Decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo del veicolo chiedendone l'iscrizione al PRA.

Dopo aver emesso il provvedimento di fermo, prima di chiederne l'iscrizione al PRA, il concessionario della riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione con la quale lo invita a versare l'importo dovuto entro il termine di 20 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il concessionario procede all'iscrizione al PRA.

L'iscrizione del fermo amministrativo fa sorgere un vincolo all'utilizzo del veicolo, dal momento che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e l'eventuale circolazione abusiva determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Se a seguito del fermo il debito non viene estinto, il concessionario potrà procedere al pignoramento del bene e alla conseguente vendita forzata

#### 4.2 L'annotazione di formalità successive all'iscrizione del fermo

Dopo l'iscrizione del fermo, è possibile trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà, fermo restando che l'atto di vendita successivamente trascritto non sarà opponibile dal nuovo acquirente al concessionario che potrà procedere alla vendita forzata del veicolo qualora non venga effettuato il pagamento dovuto.

Gli atti di disposizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sono, dunque, inefficaci nei confronti del concessionario, così come espressamente previsto all'art. 5 comma 1 del DM n. 503/1998.

Nel caso in cui venga trascritto un atto di vendita con data certa anteriore all'iscrizione del fermo, l'Ufficio Provinciale del PRA dovrà provvedere a darne comunicazione al concessionario che ha richiesto l'iscrizione del fermo che provvederà ad annullare il provvedimento.

L'Ufficio Provinciale del PRA, sulla base del provvedimento di annullamento comunicato dal concessionario, procederà alla cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del fermo.

Non è possibile procedere all'iscrizione del fermo in caso di discordanza tra intestatario al PRA del veicolo e destinatario del provvedimento di fermo o qualora il veicolo non risulti iscritto al PRA.

E', invece, possibile iscrivere al PRA il fermo relativo a un veicolo di cui il debitore sia proprietario di una quota parte.

L'iscrizione di ipoteche, vincoli o privilegi sul veicolo non impedisce l'iscrizione del fermo ed è possibile che su uno stesso veicolo siano eseguite più iscrizioni di fermi emanati in tempi diversi da uno o più concessionari purché relativi a titoli diversi.

L'iscrizione del fermo amministrativo non preclude l'esecuzione di altre formalità ad eccezione delle formalità di radiazione.

**Nonostante l'annotazione della sentenza di fallimento sul veicolo non costituisca impedimento alla radiazione del veicolo, qualora però il veicolo sia anche oggetto di iscrizione di fermo, è necessaria in questo caso l'autorizzazione o analogo provvedimento del Giudice Delegato che autorizzi la radiazione del veicolo.**

**In mancanza di un'esplicita autorizzazione o nulla osta del Giudice Delegato, la radiazione potrà comunque essere accettata qualora la richiesta provenga da una P.A. o in presenza di una dichiarazione di non utilizzabilità del veicolo di cui ai successivi punti 1) e 2).**

Il divieto di radiazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo (cfr. lett. circ. n. 649/09 e n. 11454/09), in vigore dal 16 settembre 2009, non si applica però in presenza delle seguenti eccezioni:

1) veicoli che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad



esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.): è possibile effettuare la radiazione, senza la preventiva cancellazione del fermo, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'autorità pubblica competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo. L'Ufficio Provinciale del PRA dovrà comunicare all'Agente della riscossione che ha iscritto il fermo l'avvenuta radiazione del veicolo a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità del veicolo, rilasciata da un'Autorità pubblica competente;

2) richieste di radiazione provenienti da una P.A.:

l'Ufficio Provinciale del PRA deve comunicare all'Agente della riscossione che ha iscritto il fermo l'avvenuta radiazione del veicolo effettuata sulla base di una richiesta della formalità proveniente da una P.A.;

3) certificato di rottamazione con data antecedente all'iscrizione del fermo:

la formalità va respinta in prima istanza. Poichè il certificato di rottamazione è atto di data certa, per analogia e in accordo con l'Amministrazione Finanziaria, si è ritenuto possibile applicare le disposizioni previste dal D.M. n. 503/1998 art. 5 comma 1 che disciplinano il caso in cui l'atto di vendita trascritto al PRA abbia data anteriore a quella di iscrizione del fermo amministrativo.

In presenza di iscrizione di fermo amministrativo in data successiva a quella di emissione del certificato di rottamazione, l'Ufficio Provinciale del PRA, dopo avere respinto la formalità in prima istanza, effettua la comunicazione all' Agente della riscossione per l'annullamento d'ufficio del fermo sulla base del quale provvede poi alla relativa cancellazione d'ufficio al PRA. Una volta che il fermo sia stato cancellato d'ufficio, la parte può presentare in seconda istanza la formalità di radiazione che viene definita positivamente;

4) nulla osta alla radiazione rilasciato dallo stesso Concessionario che ha iscritto il fermo:

in questo caso, visto che si procede alla demolizione, l'assenso alla radiazione del Concessionario può essere utilizzato come titolo per procedere alla formalità di radiazione dal PRA senza dovere prima eseguire la preventiva cancellazione del fermo nell'archivio del PRA.

4.3 Modalità di iscrizione - Documentazione da presentare

❖ Titolo

I concessionari possono iscrivere il fermo tramite una procedura telematica o presentare la richiesta di formalità direttamente allo sportello del PRA secondo le consuete modalità.

Il PRA esegue automaticamente l'iscrizione e non effettua alcuna valutazione sul merito del provvedimento che spetta al concessionario; qualsiasi contestazione del contribuente in merito alla legittimità dell'iscrizione del fermo va effettuata secondo le

modalità previste dalla legge, cioè all'autorità giudiziaria competente a seconda della natura del credito vantato dall'amministrazione precedente.

Alle richieste di iscrizione e cancellazione del fermo amministrativo da parte della Provincia o del Comune, si applicano gli stessi principi che valgono per gli agenti della riscossione. Attraverso la stipulazione dell'apposita convenzione già prevista per gli agenti della riscossione, questi enti possono effettuare visite ed iscrivere i fermi amministrativi direttamente on-line, senza doversi recare presso gli sportelli del PRA.

In assenza della suddetta convenzione, l'iscrizione del fermo amministrativo va richiesta direttamente agli sportelli del PRA. In questo caso è necessario utilizzare la nota libera NP3B e allegare il provvedimento di fermo amministrativo emesso dal Comune o dalla Provincia (l'art. 4 D.M. n. 503/1998 autorizza la conservazione dei dati sul solo supporto magnetico esclusivamente nel caso di iscrizione telematica).

❖ Certificato di Proprietà

L'iscrizione del fermo è una formalità che rientra tra quelle che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP, (*c.d. formalità in odio alla parte*);

❖ Mod. Nota NP3 (nota libera)

E' necessaria la presentazione della Nota NP3 se la richiesta di iscrizione del fermo viene presentata dal concessionario allo sportello del PRA.

#### 4.4 La cancellazione del fermo

La cancellazione del fermo può essere richiesta d'ufficio dal concessionario della riscossione o su richiesta della parte interessata.

##### 4.4.1 La cancellazione del fermo per revoca del provvedimento (art. 6 comma 2 DM n. 503/1998)

Se il debitore effettua il pagamento integrale delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi e relative spese di notifica), il concessionario emette il provvedimento di revoca del fermo e lo invia al contribuente.

Il contribuente con il provvedimento di revoca può chiedere al PRA la formalità di cancellazione.

La formalità di cancellazione è completamente esente da emolumenti in quanto in base alla nuova tariffa PRA (art. 4 tabella DM del 21/3/2013) non sono più dovuti neanche gli emolumenti per l'iscrizione che, come noto, venivano versati dalla parte in sede di cancellazione del fermo.

E' dovuta invece l'imposta di bollo per la nota di formalità e per il rilascio del CdP.

E' necessaria la presentazione del CDP che potrà essere utilizzato anche come nota

di richiesta.

In caso di indisponibilità del CdP la parte deve chiedere, anche contestualmente alla richiesta di cancellazione, il duplicato del CdP.

#### 4.4.2 La cancellazione del fermo per sgravio totale dell'indebito (art. 6 comma 3 D.M. n. 503/1998)

Qualora, in seguito a ricorso presentato dal contribuente avverso la richiesta di pagamento, sia stato accertato che la richiesta era infondata, il concessionario emette il provvedimento di sgravio con il quale viene annullata la richiesta di pagamento emessa nei confronti del contribuente.

In questo caso, la cancellazione del fermo è richiesta direttamente dal concessionario al PRA.

Il PRA esegue la formalità di cancellazione in esenzione da ogni imposta e diritto.

Analogamente, il concessionario richiede la cancellazione del fermo, in esenzione da importi, quando, su segnalazione del PRA, sia stato trascritto, successivamente all'iscrizione del fermo, un trasferimento di proprietà con atto di data certa antecedente alla data di iscrizione del gravame (cfr. paragrafo 4.2).

#### 4.4.3 La cancellazione del fermo disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione

E' possibile che venga richiesta la cancellazione del fermo sulla base di un provvedimento del giudice dell'esecuzione il quale, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., può ordinare la cancellazione dei vincoli a seguito di procedimento di esecuzione forzata con conseguente vendita forzata del bene che determina il venire meno dei vincoli preesistenti (cosiddetto *effetto purgativo* - sentenza n. 2023 del 1.03.1994 Cass. sez. III).

Analogamente può essere emesso un ordine di cancellazione dal giudice delegato in relazione a un veicolo venduto forzatamente in sede di vendita fallimentare (art. 108 comma 2 Legge Fallimentare).

In tali casi se la formalità viene richiesta dalla parte è assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo mentre è esente da emolumenti (art. 4 tab. all. DM. del 21/3/2013).

Se la richiesta di cancellazione proviene, invece, dal concessionario della riscossione è eseguita d'ufficio in esenzione da importi.



#### 4.5 La sospensione del fermo

Può verificarsi che il contribuente, a seguito di contestazione del provvedimento di fermo davanti all'autorità giudiziaria, ottenga un provvedimento di sospensione del gravame.

Sebbene il D.M. n. 503/1998 non preveda l'annotazione della sospensione del fermo, si ritiene però che tale provvedimento debba trovare pubblicità al PRA quando vi sia una espressa richiesta di annotazione.

Il provvedimento di sospensione del fermo è annotato al PRA come formalità cod. 75 (trascrizione di domanda giudiziale); gli estremi del provvedimento di sospensione devono essere riportati nel testo libero.

La richiesta di annotazione può provenire dall'intestatario del veicolo che ha ottenuto un provvedimento di sospensione a proprio favore o dall'Agente della riscossione sulla base di un provvedimento giudiziario ad esso notificato o quando esso stesso abbia disposto la sospensione in sede di autotutela.

Qui di seguito le modalità operative per i casi ora esposti:

- 1) annotazione della sospensione su istanza della parte: la formalità viene chiesta allo sportello utilizzando la nota NP3; deve essere allegato il provvedimento di sospensione e il CdP; è dovuta solamente l'imposta di bollo mentre si ritiene che anche questa fattispecie rientri nell'esenzione prevista dall'art. 4 tabella all. DM del 21/3/2013.
- 2) annotazione su istanza dell'Agente della riscossione: il PRA procede all'annotazione d'ufficio del provvedimento in esenzione da imposte e diritti; nel testo libero si dovrà riportare "Disposizione di sospensione di fermo amministrativo" indicando anche gli altri dati identificativi del documento (data, luogo, ecc.).

L'annotazione della sospensione del fermo consente la circolazione del veicolo ma non consente l'esecuzione della formalità di radiazione.

#### 4.6 La riduzione dell'importo del fermo

Può verificarsi il caso di richieste di annotazione del provvedimento di riduzione dell'importo del fermo provenienti dall'Agente della riscossione.

Fermo restando che si tratta di una formalità non prevista dal DM n. 503 del 1998, si ritiene comunque opportuno accogliere tali richieste.

In assenza di uno specifico codice formalità che gestisca questa fattispecie occorre effettuare d'ufficio una form. Cod. 78 (formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo), inserendo nel campo "Tipo provvedimento" il codice IN (sgravio per indebiti) e valorizzando tutti i dati di riferimento (n. di R.P. e data di trascrizione) del



vincolo di cui è stata richiesta la rettifica dell'importo.

Tale " forzatura" permette al sistema di bypassare i controlli sulla presenza del CdP e sul calcolo importi, altrimenti effettuati in caso di valorizzazione di altra tipologia di provvedimento ma deve essere opportunamente "giustificata".

A tal fine nel testo libero deve essere specificata la natura dell'operazione (Riduzione dell'importo del Fermo trascritto il ..... con RP.....) e le motivazioni della annotazione (data e protocollo della richiesta dell'Agente di Riscossione). Contestualmente deve essere anche presentata una successiva formalità di iscrizione del Fermo Amministrativo (cod. 70) per l'importo ridotto.

Anche in questo caso nel testo libero deve essere specificato che l'annotazione è avvenuta d'ufficio a seguito della richiesta di riduzione dell'importo del debito del Fermo trascritto in data XX con RP n. YY cancellato d'ufficio con RP n. YY e data XX, tecnicamente non gestibile con apposito codice formalità PRA. (cfr. avvertenza USP del 28/11/2011).

Non è possibile escludere che la richiesta di riduzione possa essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI dal diretto interessato sulla base di Sentenza del Giudice di Pace. In tal caso, ferme restando le modalità operative sopra illustrate, è evidente che la richiesta di parte non può essere gestita in esenzione totale da importi. Per tale ragione, nel solo caso di specie la formalità cod. 78 va gestita con tipo provvedimento PG e determina il solo versamento dell'imposta di bollo mentre si ritiene che tale fattispecie rientri nell'esenzione di cui all'art. 4 tabella del DM del 21/3/2013.

La richiesta va presentata su Nota NP-3 e non si deve procedere al rilascio di CDP.

#### 4.7 Il fermo amministrativo disposto per violazioni al Codice della Strada (art. 214 )

Il fermo amministrativo previsto dal Codice della Strada per violazioni a norme sulla circolazione stradale non è trascrivibile al PRA, in quanto le norme che lo disciplinano (artt. 214, 214 bis CdS) non ne prevedono la trascrizione.

#### 4.8 Importi

##### ❖ Emolumenti:

iscrizione, cancellazione, sospensione e riduzione: esenti (art. 4 tabella allegata DM del 21/3/2013)

##### ❖ Imposta di bollo:

a) iscrizione: esente

b) cancellazione: euro 32,00 euro in caso di revoca richiesta dalla parte; esente in caso di sgravio per indebitato e sospensione richiesta dal concessionario.



## 5 IL PIGNORAMENTO

### 5.1 Considerazioni generali

Il pignoramento è l'atto con il quale prende avvio l'espropriazione forzata (artt. 491 e segg. c.p.c.), procedimento questo finalizzato a soddisfare il diritto del creditore qualora il debitore non adempia spontaneamente all'obbligazione.

L'atto di pignoramento, definito dall'art. 492 c.p.c., è un'ingiunzione emessa dall'ufficiale giudiziario con la quale viene intimato al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre uno o più beni, oggetto del procedimento di espropriazione forzata, dalla garanzia del creditore.

Nell'atto di pignoramento viene stabilito un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere all'obbligazione del creditore, decorso inutilmente il termine, il creditore potrà chiedere di eseguire la vendita forzata del bene.

Il debitore può evitare il pignoramento e estinguere il procedimento effettuando il versamento della somma dovuta, più le spese del procedimento, direttamente all'ufficiale giudiziario.

**Con recente L. n. 162/2014, con la quale è stato convertito con modifiche il D.L. n. 132/2014, è stato introdotto l'art. 521 bis del Codice di Procedura Civile che disciplina il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.**

**In particolare l'art. 521 bis prevede che il pignoramento dei veicoli “*si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione*” e viene eseguita l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c.**

**Con l'atto di pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e viene intimato a consegnare entro 10 giorni i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG).**

**Al momento della successiva consegna l'Istituto Vendite Giudiziarie assume, quindi, la custodia dei veicoli pignorati dandone comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC ove possibile.**

**In caso di mancata consegna all'IVG entro il termine previsto di 10 giorni, gli Organi di Polizia che accertano la circolazione dei veicoli pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso degli stessi provvedendo altresì alla consegna dei veicoli pignorati all'IVG.**

**Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento al PRA il comma 5 dell'art. 521-bis c.p.c. prevede che “*eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario***



***consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri".***

**In base all'art. 2693 c.c., dopo la notificazione l'atto di pignoramento deve essere trascritto per gli effetti previsti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916 c.c..**

**Il creditore entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall'IVG deve depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini dell'art. 521-bis c.p.c.**

**L'annotazione dell'atto di pignoramento non impedisce la successiva trascrizione di atti di trasferimento di proprietà aventi ad oggetto il bene pignorato, fermo restando che il creditore che ha chiesto e annotato il pignoramento al PRA, potrà in qualsiasi momento espropriare il veicolo anche nei confronti di chi risulti attuale intestatario al PRA.**

**Ai sensi dell'art. 2914 c.c. sono inefficaci, anche se anteriori al pignoramento, le alienazioni di autoveicoli che siano state trascritte successivamente al pignoramento.**

L'atto di pignoramento può essere trascritto anche quando:

- il veicolo sia intestato al PRA a un soggetto diverso dal debitore, purchè tale atto sia stato notificato sia al debitore che al terzo intestatario del veicolo pignorato;
- il veicolo sia cointestato a più soggetti ma non tutti i cointestatari sono obbligati nei confronti del creditore procedente (art. 599 c.p.c); in questo caso l'avviso di pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore, agli altri comproprietari.

La richiesta di annotazione al PRA dell'atto di pignoramento di un veicolo può provenire anche dal concessionario della riscossione nell'ambito della procedura di recupero forzoso dei tributi evasi (*c.d pignoramento esattoriale*); in tal caso la trascrizione è esente da imposte e diritti ai sensi dell'47 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche.

## 5.2 Il pignoramento infruttuoso

Il verbale di pignoramento infruttuoso viene redatto quando non è stato possibile effettuare il pignoramento per mancato rinvenimento del bene.

L'azione non ha prodotto l'effetto tipico del pignoramento, cioè quello di vincolare il bene stesso al soddisfacimento del diritto di credito; pertanto, il verbale di pignoramento infruttuoso di un veicolo non solo non è trascrivibile al PRA, perché non produce alcun mutamento o effetto sulla situazione giuridica del bene, ma non è neanche sufficiente a comprovare il mancato possesso del veicolo (cfr. T.U. Perdita di Possesso Vers. 1.0 Maggio 2013, Circolare DSD 4067/13 del 17.04.2013).

Tale verbale, infatti, serve solo a dimostrare che il veicolo non si trovava nel luogo in cui doveva essere eseguito il pignoramento.

Lo stesso art. 2693 del Codice Civile non contempla il pignoramento infruttuoso tra gli atti trascrivibili al PRA.

### 5.3 La conversione del sequestro conservativo in pignoramento

L'art 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta in pignoramento nel momento in cui il creditore ottiene una sentenza di condanna esecutiva.

E' possibile, quindi, che sulla base della sentenza di condanna esecutiva il creditore chieda che la precedente annotazione al PRA del sequestro conservativo venga convertita nell'annotazione del pignoramento.

Non esiste una formalità specifica al PRA che consenta di annotare direttamente la conversione del sequestro in pignoramento.

Pertanto, nel caso di specifica richiesta proveniente dal creditore procedente è necessario effettuare contestualmente la cancellazione d'ufficio del sequestro e l'annotazione del pignoramento.

La formalità di annotazione del pignoramento sarà assoggettata al pagamento degli emolumenti e dell'imposta di bollo.

Alla formalità va allegata copia conforme della sentenza di condanna esecutiva formalmente portata a conoscenza dell'intestatario del veicolo secondo le modalità previste dall'art. 12 D.M. n. 514/1992.

### 5.4 La cancellazione del pignoramento

La trascrizione del pignoramento può essere cancellata tramite richiesta di annotazione dell'ordinanza di cancellazione del pignoramento emesso dal giudice dell'esecuzione.

Anche nel caso di estinzione del pignoramento per decorso del termine (art. 562 c.p.c.) è necessaria l'ordinanza del giudice che ne ordini la cancellazione.

Tale provvedimento, emesso su istanza del debitore e sentite le parti, non richiede la notificazione e non è necessario, per procedere alla trascrizione della cancellazione del pignoramento, la presentazione di copia del verbale dal quale risulti il versamento della somma di denaro essendo l'accertamento di questo adempimento estraneo ai compiti del PRA.

**In base alla disciplina prevista specificamente per il pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi prevista dall'art. 521 bis c.p.c., articolo recentemente introdotto dalla L. n. 162/2014, il pignoramento perde efficacia qualora la nota d'iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto siano depositate oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione al**



creditore da parte dell'IVG.

**Con l'art. 18 comma 2-bis della citata Legge di conversione è stato, inoltre, introdotto anche l'art. 164-ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in base al quale *“quando il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e' stata depositata nei termini di legge.”***

**L'art. 164-ter prevede, inoltre, che *“la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito”*.**

**Pertanto, per la richiesta di cancellazione del pignoramento iscritto al PRA deve essere allegato il provvedimento del giudice o, in alternativa, la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.**

**Le nuove disposizioni di cui all'art. 164-ter si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione (quindi ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014).**

L'atto di consenso o di rinuncia autenticato rilasciato dal creditore procedente, se ha effetto di rinuncia della procedura esecutiva da parte del creditore procedente, di per sé non può costituire titolo idoneo a fare venire meno l'efficacia del pignoramento che potrà quindi estinguersi solo previa cancellazione secondo le modalità sopra indicate.

Costituisce titolo per la cancellazione del pignoramento l'ordinanza con la quale il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione del pignoramento a seguito del versamento di una somma di denaro e liberazione del bene pignorato (art. 495 c.p.c.).

#### 5.4.1 Cancellazione del pignoramento esattoriale

In caso di cancellazione di pignoramento esattoriale richiesto dal concessionario, la formalità è esente da imposte e emolumenti (art. 47 D.P.R. n. 602/1973).

L'art. 53 del citato D.P.R. prevede, infatti, che, decorsi 10 giorni dall'estinzione del procedimento di espropriazione forzata, il concessionario debba richiedere la cancellazione della trascrizioni del pignoramento.

La cancellazione deve essere richiesta anche nel caso in cui il pignoramento sia diventato inefficace perché sono trascorsi 120 giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto per la vendita del bene pignorato.

Se la richiesta di cancellazione del pignoramento esattoriale proviene, invece, da parte del contribuente debitore, questo è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo e

degli emolumenti.

#### 5.5 Modalità di trascrizione e di cancellazione - Documentazione da presentare

##### ❖ Titolo

Per la trascrizione: copia conforme dell'ingiunzione di pignoramento notificata alla parte o copia conforme del verbale di avvenuto pignoramento rilasciata dalla cancelleria del Tribunale; la copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

Per la cancellazione: ordinanza di cancellazione in copia conforme all'originale rilasciata dalla cancelleria del tribunale o **la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.**

##### ❖ Certificato di Proprietà

Il pignoramento è una formalità che rientra tra quelle che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP, (*c.d. formalità in odio alla parte*), in quanto normalmente tale documento è in possesso del debitore che potrebbe rifiutarsi di consegnarlo al creditore. Qualora la formalità sia stata eseguita senza esibizione del CdP, il provvedimento verrà annotato in archivio ma non verrà rilasciato un nuovo CdP.

##### ❖ Nota mod. NP3 (nota libera)

#### 5.6 Importi

##### ❖ IPT: non dovuta

##### ❖ Emolumenti

L'esenzione dagli emolumenti è prevista solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In assenza di specifica disposizione che preveda l'esenzione, il cui riferimento deve essere citato nella nota di richiesta, gli emolumenti sono dovuti. Le formalità di pignoramento richieste dal concessionario ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 602/1973 sono esenti da emolumenti.

##### ❖ Imposta di bollo

In assenza di specifica disposizione che preveda l'esenzione, il cui riferimento deve essere citato nella nota di richiesta, l'imposta di bollo è dovuta.

Le formalità di pignoramento richieste dal concessionario ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 602/1973 (*c.d. pignoramento esattoriale*) sono esenti da imposte ed emolumenti.

## 6. L' IPOTECA GIUDIZIALE

### 6.1 Considerazioni generali

L'art. 2818 c.c. prevede che l'ipoteca giudiziale possa essere iscritta in base ad una sentenza che preveda la condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un'obbligazione o al risarcimento dei danni a carico di un soggetto (debitore).

Perché una sentenza possa costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale è quindi necessario che sia una sentenza di condanna non essendo, ad esempio, sufficiente una sentenza di semplice accertamento di un diritto o meramente costitutiva.

Non è necessario al fine dell'iscrizione dell'ipoteca che la sentenza sia passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva.

Costituiscono titolo per iscrivere ipoteca anche:

- il decreto ingiuntivo (art. 655 c.p.c.) e l'ordinanza di pagamento emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.;
- il lodo arbitrale reso esecutivo;
- la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra;
- il decreto di omologazione della separazione consensuale (a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 186/1988);
- **verbale di mediazione civile omologato dal giudice (cfr. parag. 11.12) o verbale di negoziazione assistita (cfr. parag. 11.13)**

L'atto di protesto o l'atto di precetto non sono invece titoli idonei per l'iscrizione di ipoteca ma costituiscono titoli per chiedere l'emanazione del decreto ingiuntivo.

Costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a favore dell'Agenzia delle Entrate anche il provvedimento autorizzativo all'iscrizione della Commissione Tributaria emesso su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Anche se la questione è dibattuta in dottrina e giurisprudenza la tesi dominante, confortata anche dall'Avvocatura dell'Ente, è quella di ritenere possibile iscrivere ipoteca giudiziale anche sul veicolo di proprietà del socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo nei confronti del quale il giudice di pace ha emesso decreto ingiuntivo.

L'ipoteca giudiziale, analogamente alle altre forme di ipoteca iscrivibili al PRA, deve essere richiesta entro un anno dalla data dell'atto che vi dà luogo. Se il provvedimento risulta scaduto, i termini possono essere riaperti: per esempio, qualora il creditore abbia ancora interesse ad iscrivere l'ipoteca -non essendo stato soddisfatto il suo credito- con il rilascio, a cura della cancelleria cui è stata rivolta la richiesta, di una copia del provvedimento.

Generalmente nel titolo viene indicata la somma dovuta, il creditore (attore) e il debitore, ma non i beni sui quali si richiede l'iscrizione della garanzia; in questo caso il veicolo sul quale si vuole iscrivere ipoteca viene indicato nella nota che integra il titolo.

L'ipoteca giudiziale deve essere iscritta per la somma indicata nel provvedimento stesso. Se invece nel provvedimento non è stabilito l'importo, questo deve essere determinato dal creditore nella nota d'iscrizione (art. 2838 c.c.). Inoltre, se tra la somma indicata nel titolo giudiziale e quella indicata nella nota vi è discordanza, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale avverrà per la somma minore.

La scadenza o termine di esigibilità del credito, se non indicata nel titolo, dovrà essere precisata nella nota di richiesta come "credito immediatamente esigibile".

Per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, come per quella legale, è indispensabile l'esibizione del certificato di proprietà/foglio complementare; in mancanza di tale documento, deve essere osservata la procedura sostitutiva dell'atto di interpellanza di cui all'art. 25 del regolamento PRA (R.D. n. 1814/27).

Sulla base della produzione dell'atto di interpellanza il competente Ufficio del PRA, qualunque sia la causa del rifiuto a produrre il documento di proprietà, se concorrano le condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione richiesta. L'interpellanza è ugualmente valida anche quando dia luogo ad una constatazione di irreperibilità del debitore.

## 6.2 La cancellazione dell'ipoteca giudiziale

La cancellazione dell'ipoteca giudiziale viene eseguita sulla base di un atto di consenso del creditore reso nelle forme previste dall'art. 2657 c.c. o sulla base di sentenza o provvedimento passato in giudicato nel quale il giudice ordina la cancellazione dell'ipoteca (art. 21 R.D.L. 436/1927).

## 6.3 Importi

### ❖ IPT

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di IPT, previste nel manuale operativo IPT redatto da UPI, Ministero Finanze e ACI, dal 24/12/05, l'ipoteca giudiziale è assoggettata al pagamento dell'IPT nella misura dell'1,46% (più eventuale maggiorazione disposta dalla Provincia fino a un massimo del 30%),

calcolata sull'importo del credito garantito.

Per la cancellazione il medesimo manuale IPT prevede l'assolvimento dell'IPT in misura fissa salva diversa disposizione deliberata dalla Provincia.

- ❖ Emolumenti (esente se la formalità è a favore di PA centrali o periferiche - art. 4 tabella DM del 21/3/2013)
- ❖ Imposta di bollo (esente se la formalità è a favore di Amministrazioni Statali par. 1.1)

Casi particolari:

- l'iscrizione di ipoteca giudiziale per crediti di lavoro è esente da ogni importo (art. 10 L. n. 533/73);
- l'iscrizione di ipoteca giudiziale per cause di separazione o divorzio è esente da imposta di bollo e IPT; sono dovuti gli emolumenti (art. 19 L. n. 74/1987);
- l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concessionario della riscossione è esente da ogni imposta e diritto (art. 47 L. n. 602/1973).

## **7. LA DOMANDA GIUDIZIALE**

### **7.1 Considerazioni generali**

La domanda giudiziale è l'atto (solitamente un atto di citazione) con cui un soggetto (attore) chiede al giudice il riconoscimento di un determinato diritto, in relazione al quale è sorta una controversia.

In genere la domanda giudiziale viene proposta contro un soggetto (convenuto) che l'attore ritiene detenga il diritto ingiustamente.

Gli artt. 2690 e 2691 c.c. elencano le domande giudiziali, relative a beni mobili registrati, che possono essere oggetto di trascrizione nei pubblici registri. L'elenco sostanzialmente coincide con quello previsto agli artt. 2652 e 2653 c.c. per i beni immobili ad eccezione di quelle casistiche che sono legate alla natura immobiliare del bene (come la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico).

Il codice civile stabilisce innanzitutto che le domande giudiziali suscettibili di trascrizione sono quelle che hanno ad oggetto i diritti previsti all'art. 2684 c.c., ovvero il diritto di proprietà o il diritto di usufrutto o uso.

In particolare, nell'ambito dell'elencazione contenuta negli artt. 2690 e 2691 c.c. possiamo citare a titolo esemplificativo la trascrizione della domanda giudiziale diretta:

- ad accertare i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono/modificano il diritto di usufrutto o di uso;
- a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti trascritti o a impugnare la validità della trascrizione;
- a contestare il fondamento di un acquisto a causa di morte.

La trascrizione della domanda giudiziale, non modifica la situazione giuridica del veicolo ma ha l'effetto di prenotazione del diritto a favore dell'attore.

Qualora il giudice accolga la domanda giudiziale proposta e riconosca con sentenza l'esistenza del diritto rivendicato a favore della parte attrice, tale diritto prevarrà sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate successivamente all'annotazione della domanda giudiziale.

Pertanto, gli effetti della trascrizione della sentenza con la quale è stata accolta la domanda giudiziale a suo tempo trascritta, retroagiranno a partire dalla data di trascrizione della domanda giudiziale.

Può essere trascritta anche la domanda giudiziale avente ad oggetto un veicolo di cui il soggetto convenuto in giudizio non risulta intestatario al PRA, purché la domanda venga notificata anche all'intestatario del veicolo.

Non può essere assimilata alla domanda giudiziale e, quindi costituire titolo per la relativa annotazione al PRA, la denuncia-querela.

Infatti la denuncia-querela attiene a un procedimento di natura penale e non civile e, come tale estraneo alla pubblicità del PRA, tanto che il codice civile non prevede tale titolo tra gli atti trascrivibili mentre prevede espressamente la trascrizione della domanda giudiziale.

## 7.2 La cancellazione della domanda giudiziale

L'art. 2668 c.c. prevede la possibilità di cancellare la domanda giudiziale trascritta sulla base di un atto di consenso delle parti o di una sentenza passata in giudicato.

Può, dunque, costituire titolo per procedere alla cancellazione al PRA della domanda giudiziale:

a) l'atto di consenso delle parti: tale atto deve essere reso nelle forme previste dall'art. 2657 c.c., cioè mediante scrittura privata autenticata dal notaio o atto pubblico e deve essere sottoscritto dalla parte che ha promosso l'azione giudiziaria; non si ritiene che possa, ad esempio, sottoscrivere l'atto il difensore della parte a meno che la parte non gli abbia conferito espresso mandato di agire in sua rappresentanza per il compimento di tale atto.

b) sentenza passata in giudicato: l'art. 2668 comma 2 prevede che la cancellazione deve essere ordinata quando, con sentenza passata in giudicato, venga rigettata la

domanda o nel caso in cui il processo si sia estinto per rinuncia o inattività delle parti.

La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, inoltre, che la domanda giudiziale può essere cancellata anche nel caso in cui il giudice non abbia espressamente previsto nel testo della sentenza l'ordine alla cancellazione della domanda ma esso sia implicito nel dispositivo della sentenza che rigetta la domanda giudiziale stessa.

E' da evidenziare infine che l'art. 62 della L. n. 69/2009 ha introdotto l'art. 2668bis nel quale è stabilito che gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale cessano dopo vent'anni, fatta salva la possibilità di rinnovare la trascrizione prima della scadenza del termine.

Pur essendo una norma applicabile anche alla trascrizione dei beni mobili registrati, di fatto trova la sua applicazione in prevalenza per i beni immobili.

La trascrizione della domanda giudiziale ormai scaduta per il decorso del termine ventennale, anche se inefficace nei confronti dei terzi, non si cancella automaticamente con il decorso del termine ma presuppone l'esecuzione di una formalità di cancellazione con le modalità previste dall'art. 2668 c.c..

### 7.3 Modalità di trascrizione - Documentazione da presentare

#### ❖ Titolo

Per la trascrizione: atto di citazione presentato in copia conforme all'originale con gli estremi del deposito in cancelleria e la relata di notifica alla controparte. La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall'art. 18 DPR n. 115/2002 ( T.U. sulle spese di giustizia).

Per la cancellazione: atto di consenso sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio, atto pubblico notarile o sentenza passata in giudicato in copia conforme all'originale. La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall'art. 18 DPR n. 115/2002 ( T.U. sulle spese di giustizia).

#### ❖ Certificato di Proprietà

La trascrizione della domanda giudiziale è una formalità che rientra tra quelle che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP (*cd. "formalità in odio alla parte*). Qualora la formalità sia stata eseguita senza esibizione del CdP, il provvedimento verrà annotato in archivio ma non verrà rilasciato un nuovo CdP.

#### ❖ Nota mod. NP3 (nota libera)



## 7.4 Importi

❖ IPT: **non dovuta**

❖ Emolumenti

L'esenzione dagli emolumenti è prevista solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In assenza di specifica disposizione che preveda l'esenzione, il cui riferimento deve essere citato nella nota di richiesta, gli emolumenti sono dovuti.

❖ Imposta di bollo

L'esenzione è prevista solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In assenza di specifica disposizione che preveda l'esenzione, il cui riferimento deve essere citato nella nota di richiesta, l'imposta è dovuta.

## 8. LA SENTENZA DI FALLIMENTO

### 8.1 Considerazioni generali

La normativa relativa alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa) prevista dal R.D. n. 267/1942 è stata riformata con il D. Lgs. n. 5/2006 e con successive modifiche.

Con la riforma del 2006 è stata abrogata la disciplina relativa all'amministrazione controllata.

Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e finalizzata alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente per consentire il soddisfacimento dei creditori.

La procedura fallimentare si applica solo agli imprenditori che esercitano un'attività commerciale sia in forma individuale che societaria.

Il presupposto per poter chiedere il fallimento dell'impresa è che questa versi in stato di insolvenza, cioè non sia in grado di fare fronte ai debiti assunti

Con l'emissione della sentenza di fallimento il tribunale nomina il giudice delegato al fallimento e il curatore fallimentare. In particolare, il curatore fallimentare riveste la qualità di pubblico ufficiale e viene scelto tra soggetti che ricoprono determinate qualifiche professionali, come ad esempio dottori commercialisti, avvocati, amministratori di società.

Le funzioni principali del curatore sono quelle:

- di amministrare il patrimonio del fallito;
- di continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa quando ciò sia disposto;
- di procedere alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione del patrimonio;
- di proporre il piano di riparto.

Il curatore svolge le proprie funzioni sotto il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Con la dichiarazione di fallimento l'imprenditore fallito perde il possesso dei beni: ogni suo atto di disposizione è inefficace.

L'art. 88 della Legge Fallimentare (L.F.) al comma 2 prevede che, se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perché sia trascritta nei pubblici registri.

Il PRA, quindi, esegue d'ufficio in esenzione da importi la trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento.

Analogamente si procede d'ufficio se invece dell'estratto della sentenza di fallimento, titolo minimo sufficiente per procedere ex art. 88 L.F., venga notificata la sentenza integrale.

La notifica della sentenza di fallimento viene eseguita, su richiesta del curatore fallimentare, dall'ufficiale giudiziario secondo le modalità previste dall'art. 137 e seg. c.p.c., cioè mediante:

- consegna diretta da parte dell'ufficiale giudiziario di copia conforme della sentenza di fallimento;
- trasmissione di raccomandata giudiziaria;
- posta elettronica certificata così come recentemente previsto dall'art 149 bis c.p.c..

L'eventuale trasmissione via fax dell'estratto della sentenza di fallimento da parte della cancelleria del tribunale non costituisce notifica.

Pur essendo tale modalità irrituale come notifica può comunque essere accettata dal PRA ai fini della trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88 L.F..

**Ugualmente potrà essere accettata la notifica dell'estratto della sentenza effettuata direttamente dal curatore fallimentare tramite PEC.**

**In vista della futura conservazione sostitutiva dei documenti e alla luce anche delle innovazioni introdotte dall'art. 52 D.L. n. 90/2014 convertito in L n. 114/2014 che ha previsto la possibilità per i curatori, commissari giudiziali, difensori ecc. di rilasciare copie conformi (in formato analogico o digitale) dei provvedimenti e atti dei procedimenti giudiziari presenti nei fascicoli**



**informatici, la sentenza trasmessa dal Curatore via PEC in formato digitale deve essere firmata digitalmente ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale.**

**La richiesta con il documento allegato dovrà essere acquisita tramite protocollo informatico.**

**In attesa che vengano realizzate le procedure che consentano l'acquisizione e l'archiviazione della documentazione con modalità digitali, dell'estratto della sentenza, dopo l'acquisizione al protocollo, dovrà essere stampata copia cartacea con attestazione di conformità all'originale acquisito al protocollo da allegare al fascicolo della formalità.**

Dal momento che, a differenza dei registri immobiliari che sono strutturati su base personale, il PRA è organizzato su base reale, è necessario che il curatore fallimentare indichi al PRA le targhe dei veicoli in relazione alle quali deve essere annotata la sentenza di fallimento.

Il curatore può anche chiedere la trascrizione della sentenza di fallimento o del relativo estratto direttamente allo sportello del PRA.

In questo caso il curatore deve compilare le note di richiesta e allegare la sentenza o l'estratto in copia conforme pagando gli importi dovuti (cfr. sez. importi).

La trascrizione al PRA della sentenza di fallimento o dell'estratto, ha l'effetto di rendere opponibile ai terzi che il veicolo è stato sottratto alla disponibilità del fallito, che resta intestatario al PRA del veicolo ma non ne può validamente disporre. Il bene, infatti, viene acquisito alla massa fallimentare.

Pertanto, qualora successivamente alla trascrizione della sentenza di fallimento fosse trascritto un atto di vendita, l'acquirente non potrebbe validamente opporre nei confronti dei creditori del fallito l'acquisto del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sul veicolo.

Si possono verificare casi in cui il fallito al momento della richiesta di trascrizione della sentenza di fallimento non risulti più intestatario del veicolo o lo diventi successivamente.

La Legge Fallimentare (art. 42) prevede, infatti, che entrano a far parte del fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento.

Non hanno, infatti, effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, se le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso (art. 67 n. 1), a meno che l'altra parte non provi di avere ignorato lo stato di insolvenza del dante causa. Sono parimenti inefficaci gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 64).



## 8.2 Modalità di trascrizione - Documentazione da presentare

### ❖ Titolo

Sentenza dichiarativa di fallimento o estratto della stessa in copia conforme all'originale. La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 ( T.U. sulle spese di giustizia).

### ❖ CdP

Certificato di proprietà: la formalità rientra tra quelle che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992 possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP (*cd. "formalità in odio alla parte"*). In questo caso viene aggiornato solo l'archivio del PRA e non viene rilasciato un nuovo CdP.

### ❖ Nota NP3 (nota libera)

## 8.3 Importi

### ❖ Trascrizione effettuata sulla base di notifica ex art. 88 L.F.

La formalità viene eseguita in esenzione da imposte e diritti.

### ❖ Trascrizione richiesta allo sportello dal curatore fallimentare

Sono dovuti IPT in misura fissa, imposta di bollo e emolumenti.

## 8.4 La trascrizione con prenotazione a debito/spese anticipate dall'erario

Normalmente il curatore fallimentare fa notificare la sentenza di fallimento al PRA (art. 88 L.F.) in modo che la trascrizione avvenga senza il pagamento degli importi.

Qualora però il curatore fallimentare richieda la trascrizione allo sportello ma non disponga di liquidità per il versamento degli importi dovuti può chiedere la trascrizione con prenotazione a debito/spese anticipate dall'Erario.

Al riguardo, è necessario chiarire alcuni aspetti. L'art. 91 L.F., che disciplinava le prenotazioni a debito nelle procedure fallimentari, è stato abrogato e sostituito dall'art. 146 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

L'art. 146 del citato decreto distingue le spese relative alla procedura fallimentare che sono prenotate a debito e quelle invece che sono anticipate dall'Erario facendone un'elencazione tassativa.



Spese prenotate a debito: riguardano, come si evince anche dall'elenco contenuto all'art. 146 D.P.R. n. 115/2000, imposte e tributi statali che lo Stato non percepisce immediatamente ma che si limita ad annotare in vista di un eventuale futuro recupero.

Spese anticipate dall'Erario: si tratta invece di spese che lo Stato deve versare alla parte che ne ha diritto anticipandole e che recupererà a suo favore in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare.

Per quanto riguarda più specificamente le spese dovute per la trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, possiamo fare rientrare nell'ambito delle spese prenotate a debito l'imposta di bollo. Sono da considerarsi, invece, spese di pubblicità dei provvedimenti giudiziari di cui alla lett. d) comma 2 art. 146, cioè anticipate dall'Erario, gli emolumenti e l'IPT (voci non rientranti nell'elenco delle spese prenotate a debito).

Pertanto, qualora il curatore fallimentare chieda l'annotazione della sentenza con spese prenotate a debito/anticipate dall'Erario, l'Ufficio Provinciale del PRA procede alla trascrizione senza riscossione degli importi che verranno dichiarati sulla nota prenotati a debito/anticipati dall'erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2000.

Il PRA procede a inoltrare, alla Cancelleria del Tribunale Fallimentare competente, specifica richiesta di rimborso delle spese (IPT e emolumenti) che devono essere anticipate dall'Erario e segnalare l'imposta di bollo prenotata a debito dandone comunicazione per conoscenza anche alla Provincia (titolare dell'IPT) e all'Agenzia delle Entrate (titolare dell'Imposta di bollo).

## 8.5 La cancellazione del Fallimento

La chiusura del fallimento viene disposta con decreto motivato emesso dal Tribunale su istanza del curatore o del fallito.

Gli eventi che determinano la chiusura del fallimento sono:

- la liquidazione dell'attivo;
- l'avvenuta estinzione di tutti i debiti;
- la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;
- l'insufficienza dell'attivo che non consente di soddisfare i creditori concorsuali (anche in parte) né di pagare le spese procedurali.

Con il decreto di chiusura vengono meno gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali; decadono anche gli organi preposti al fallimento.

Per quanto riguarda i veicoli del fallito, con il decreto di chiusura, l'intestatario riacquista la piena disponibilità dei beni di sua proprietà e può chiedere la cancellazione del fallimento.

Costituiscono titoli idonei per la cancellazione del fallimento anche il decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare emanato dal giudice ai sensi dell'art. 136 L.F. e la sentenza di revoca del fallimento emessa dal Tribunale.

Non è, invece, titolo idoneo alla cancellazione del fallimento il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F. autorizzato dal giudice con decreto a margine. Con l'accettazione del programma di liquidazione, anche se approvato dal giudice, non si può ritenere chiusa la procedura fallimentare. Infatti questo provvedimento non esime dall'emissione del decreto di chiusura del fallimento che deve essere sempre pronunciato ai sensi dell'art. 119 della L.F. Quindi, in questa fase, non sono ancora cessati gli effetti del fallimento, evento che si verifica, così come previsto dall'art. 120 L.F., solo con il decreto di chiusura.

L'art. 119 L.F. prevede che il decreto di chiusura sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 17 della medesima legge, cioè con notifica al pubblico ministero, al debitore, al curatore e al richiedente il fallimento e trasmessa per estratto al registro delle imprese. Non è previsto invece, come per la trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento, la notifica d'ufficio ai pubblici registri per i beni immobili e mobili registrati.

Ne deriva che la cancellazione del fallimento viene eseguita al PRA su istanza della parte con il versamento degli importi di legge.

#### 8.6 Documenti da presentare per la cancellazione del fallimento

##### ❖ Titolo

Decreto di chiusura del fallimento o altri titoli idonei quali ad esempio il decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare, il provvedimento di revoca del fallimento.

Il provvedimento deve essere allegato in copia conforme all'originale, esente da imposta di bollo nei casi previsti dall'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

##### ❖ CdP

In assenza di CdP occorre chiedere il duplicato anche contestualmente alla richiesta di cancellazione del fallimento.

##### ❖ Nota NP3 (nota libera)

#### 8.7 Importi per la cancellazione del fallimento

##### ❖ IPT in misura fissa

##### ❖ Emolumenti

##### ❖ Imposta di bollo

## 9. IL CONCORDATO PREVENTIVO

### 9.1 Considerazioni generali

Il concordato preventivo è una procedura che consente all'impresa in crisi, in accordo con i debitori, di evitare il fallimento eliminando i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa attraverso un piano di risanamento.

La proposta di concordato preventivo, sottoscritta dai debitori, viene presentata nella forma del ricorso al Tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede.

Il Tribunale se ritiene vi siano tutti i presupposti per accettare il ricorso alla procedura di concordato emana il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Con la procedura di concordato preventivo l'impresa conserva l'amministrazione dei beni e continua ad esercitare l'attività di impresa anche se sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nominato dal tribunale con il decreto di ammissione al concordato preventivo, e il giudice delegato.

Il decreto di ammissione al concordato preventivo è atto trascrivibile al PRA e per espressa previsione dell'art. 66 legge fallimentare anche al concordato preventivo si applicano le disposizioni in materia di fallimento previste all'art. 88 L.F..

Se il debitore possiede beni mobili registrati o beni immobili, dovrà essere notificato l'estratto del decreto di ammissione al concordato ai pubblici registri per la relativa trascrizione.

In questo caso il PRA procede alla trascrizione in esenzione da ogni imposta e diritto.

Se la richiesta di trascrizione viene presentata allo sportello del PRA sono dovuti gli importi di legge.

### 9.2 Modalità di trascrizione - Documentazione da presentare

#### ❖ Titolo

Decreto di ammissione al concordato preventivo in copia conforme all'originale o estratto del decreto stesso. La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

#### ❖ Certificato di Proprietà

La formalità rientra tra quelle che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992 possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP (*cd. "formalità in odio alla parte"*). In questo caso viene aggiornato solo l'archivio del PRA e non viene rilasciato un nuovo CdP.

#### ❖ Nota mod. NP3 (nota libera)



### 9.3 La cancellazione del Concordato Preventivo

Successivamente all'emissione del decreto di apertura del concordato preventivo, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e deciso sulle eventuali opposizioni emette il decreto di omologa del concordato preventivo.

L'art. 181 della Legge Fallimentare prevede che il decreto di omologa del concordato chiude la procedura.

In realtà successivamente al suddetto decreto si apre la fase di vera e propria esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 185 L.F. che espressamente prevede *“dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione”*.

L'art. 185 sopra citato richiama a sua volta l'applicazione dell'art. 136 L.F. che al comma 3 prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice ne dichiara con decreto la completa esecuzione ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.

Il suddetto decreto che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato costituisce titolo per la cancellazione dell'annotazione del provvedimento a suo tempo eseguita al PRA.

La formalità di cancellazione viene eseguita su richiesta della parte interessata con il pagamento degli importi di legge.

### 9.4 Documenti da presentare per la cancellazione del concordato preventivo

#### ❖ Titolo

Decreto di avvenuta esecuzione del concordato preventivo in copia conforme all'originale rilasciato dalla cancelleria del tribunale. La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

#### ❖ Certificato di Proprietà

#### ❖ Nota NP3 (nota libera)

### 9.4 Importi

Sia per la trascrizione che per la cancellazione del concordato preventivo sono dovuti:

#### ❖ IPT in misura fissa

#### ❖ Emolumenti

#### ❖ Imposta di bollo

## 10 ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

### 10.1 La liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una specifica procedura di liquidazione (artt. 194 e segg. L.F. ) prevista per particolari categorie di società in crisi economica e finanziaria: le società bancarie di revisione, le società cooperative, le società di intermediazione mobiliare e di investimento.

La trascrizione del decreto di liquidazione coatta amministrativa non è prevista né dalla normativa speciale e generale in materia di trascrizione dei veicoli al PRA, né dalla legge fallimentare.

L'art. 197 L.F. prevede espressamente solo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro delle Imprese salvo eventuali altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento stesso.

Si ritiene però, che il provvedimento in questione, possa costituire titolo idoneo per l'annotazione della perdita di possesso, al fine di sospendere il pagamento della tassa automobilistica, nel caso in cui dal provvedimento si rilevi lo spossessamento del bene e la conseguente acquisizione alla massa fallimentare.

Se dal provvedimento non si evince l'avvenuto spossessamento del veicolo la richiesta di annotazione della perdita di possesso non potrà essere eseguita, essendo possibile che il veicolo sia rimasto nella sfera possessoria dell'intestatario in qualità di custode.

### 10.2 L'Amministrazione straordinaria

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è una procedura concorsuale, introdotta nel 1979 dalla legge Prodi e ora regolata dal D. Lgs. n. 270/99.

A differenza delle altre procedure concorsuali, come il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa che hanno una finalità liquidativa, l'amministrazione straordinaria ha una finalità conservativa del patrimonio dell'impresa in quanto mira al risanamento e al recupero dell'impresa.

L'amministrazione dei beni dell'impresa, in questa fase, è affidata a uno o tre commissari straordinari che possono compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'atto di alienazione di veicoli in questi casi deve essere sottoscritto dal commissario straordinario o, in caso siano stati nominati tre commissari, da almeno due.

Per gli atti di cessione in blocco dei beni immobili o mobili è necessaria anche l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il decreto di apertura della procedura di amministrazione controllata emesso dal tribunale non è trascrivibile al PRA dal momento che, a differenza del fallimento e del concordato preventivo, la legge non ne prevede la pubblicità al PRA.

## 11. PARTICOLARI TIPOLOGIE

### 11.1 I veicoli abbandonati su area pubblica

Per i veicoli abbandonati sul suolo pubblico è in vigore una specifica normativa amministrativa, contenuta nel D.M. n. 460 del 22/10/1999 la quale prevede che tali veicoli, rinvenuti sul suolo pubblico privi di targhe e documenti di identificazione ed in relazione ai quali non sia identificabile il proprietario né siano stati reclamati dagli aventi diritto, siano qualificati dalla legge in stato di abbandono ai sensi dell'art. 923 c.c..

Una volta qualificato il veicolo "in stato di abbandono" ai sensi dell'art. 923 c.c., viene attivata la procedura prevista dagli artt. 927 e segg. c.c. sopra descritta.

Pertanto, se al termine di tale procedura nessuno abbia rivendicato la proprietà del veicolo il Comune può decidere, in base alle condizioni d'uso del veicolo se dispone la rottamazione o la cessione a terzi.

La formalità di radiazione è esente dal pagamento degli emolumenti (art. 4 tabella DM del 21 Marzo 2013) e dal pagamento dell'imposta di bollo ex art. 3 tabella B D.P.R. n. 642/1972.

### 11.2 L'alienazione dei veicoli ai custodi acquirenti (art. 214 bis CdS)

Il D.L. n. 269 del 30.09.2003, convertito in L. n. 326 del 24.11.2003, ha introdotto delle nuove procedure riguardanti l'affidamento al proprietario della custodia dei veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative del sequestro, della confisca e del fermo, modificando e integrando la disciplina prevista dal Codice della Strada (rispettivamente art. 213 e art. 214 CdS).

La nuova normativa prevede che, qualora il proprietario di un veicolo sequestrato o oggetto di fermo, rifiuti di acquisire la custodia del veicolo entro i termini indicati nel provvedimento sanzionatorio notificatogli, il veicolo sia alienato (cioè trasferito in proprietà) con provvedimento prefettizio al custode acquirente, individuato secondo le modalità stabilite dall'art. 214 bis CdS (cioè custodi che hanno stipulato apposita Convenzione con Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio).

Analoga procedura di alienazione viene seguita qualora vi siano veicoli che successivamente al provvedimento di sequestro siano stati oggetti di confisca (prevista come sanzione accessoria dal Codice della Strada).

L'alienazione può avvenire anche ai soli fini della rottamazione qualora il veicolo sia gravemente danneggiato o deteriorato.



Le formalità di annotazione nei Pubblici Registri relative alle operazioni di rottamazione e alienazione disciplinate nell'art. 38 (comma 1, cd. *procedura ordinaria* e comma 2, cd. *procedura straordinaria*) sono esenti, ai sensi del comma 9, dal pagamento di qualsiasi tributo o onere.

Il custode acquirente, pertanto, può richiedere al PRA in esenzione totale da importi la trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo a suo nome oppure la formalità di radiazione per demolizione (se ritiene che il veicolo non abbia valore commerciale e debba essere rottamato).

Il custode acquirente dovrà presentare la formalità di radiazione tramite un centro di raccolta autorizzato al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di smaltimento dei veicoli. Alla formalità verrà allegato il provvedimento di alienazione notificato al custode acquirente.

La formalità deve essere acquisita al PRA con causale DG (Depositeria Giudiziaria).

E' possibile procedere all'annotazione della formalità di radiazione anche se non fosse stato annotato in precedenza al PRA il provvedimento di confisca (il provvedimento invece di sequestro amministrativo e di fermo non sono trascrivibili al PRA).

La Legge Finanziaria 2005, all'art. 1 comma 315 (L. n. 311/2004), ha previsto una procedura analoga a quella introdotta dall'art. 38 sopra citato per i veicoli sequestrati dall'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, non reclamati e alienati ai custodi acquirenti.

Le modalità di alienazione sono state poi disciplinate con Decreto del Ministero della Giustizia del 26/9/2005 (G.U. n. 230 del 3/10/2005). I custodi ai quali sono stati alienati i veicoli con specifico provvedimento di alienazione da parte dell'amministrazione giudiziaria, possono rottamare il veicolo o intestarselo in proprietà. Entrambe le formalità sono esenti da emolumenti e imposta di bollo.

Successivamente alla normativa sopra esposta è intervenuta una modifica al Codice della Strada che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 214 bis del Codice della Strada dove è previsto in generale che *"Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento"*.

### 11.3 La destinazione dei veicoli confiscati (art. 214 ter Codice della Strada)

L'art. 214 ter del Codice della Strada, introdotto con L. n. 120/2010, prevede che i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento di confisca divenuto definitivo possono essere:

- 1) assegnati agli Organi di Polizia, ad altri Organi dello Stato o a Enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile, o di tutela ambientale;



- 2) venduti qualora non vi siano richieste di assegnazione da parte degli organi e Enti di cui al punto 1);
- 3) ceduti gratuitamente o avviati alla distruzione (qualora la vendita sia antieconomica) con provvedimento del dirigente del competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, le formalità sopra descritte, contrariamente a quanto previsto in passato (cfr. lett. circ. n. 8637 dell'11/8/2010), beneficiano delle esenzioni previste al comma 3bis dell'art. 214bis CdS.

11.4 La radiazione veicoli sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrabbando (art. 301 bis D.P.R. n. 43/73)

*L'art. 301 bis comma 3 del D.P.R. n. 43/1973 prevede che "Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti, ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore".*

Le formalità di radiazione in oggetto sono esenti dal pagamento di imposta di bollo ed emolumenti.

11.5 La radiazione dei veicoli richiesta dal Magistrato in applicazione dell'art. 9 bis D.L. n. 115/2005

L'art. 9 bis D.L. n. 115/2005 ha modificato l'art. 151 del D.P.R. n. 115/2002 ed ha previsto che i veicoli sequestrati e non restituiti all'avente diritto perché ignoto o irreperibile possano essere posti in vendita su ordine del magistrato; qualora tali beni siano rimasti invenduti, il magistrato ne deve disporre la distruzione.

Le formalità di radiazione in oggetto sono esenti dal pagamento di imposta di bollo ed emolumenti.

11.6 La trascrizione delle sentenze del Giudice di Pace

Sono esenti dal pagamento dell'IPT gli atti ed i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di euro 1.033,00 (art. 46, L. n. 374/91 così come modificato dalla L. n. 311/2004) calcolata dal giudice sul valore della controversia.

Premesso che non spetta agli operatori del PRA verificare la congruità di quanto dichiarato dal Giudice in sentenza in ordine al valore della controversia, si ricorda,



quale regola generale ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c., *che il valore della causa si determina in base alla somma o al valore indicato dall'attore (petitum) e che, ai sensi dell'art. 14 del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/02), "il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile,..., deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".*

Il Ministero di Giustizia con nota n. 29/9/2003 ha precisato, inoltre, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, che possa considerarsi valida anche la dichiarazione di valore resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché questa sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore e ovviamente inserita nel fascicolo d'ufficio.

Pertanto, si ritiene che se il valore della controversa non sia specificato né nella sentenza del giudice, né nell'atto introduttivo del giudizio, debba presumersi superiore a 1.033 euro e quindi soggetto a tassazione dell'IPT.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R., l'imposta di bollo sulla nota di formalità è dovuta (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19.10.2005, n. 148), così come sono dovuti gli emolumenti ACI.

#### 11.7 La trascrizione degli atti relativi ai procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio

La trascrizione degli atti relativi ai procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio è esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, mentre è soggetta al pagamento degli emolumenti (cfr. lett. circ. ACI n. 12480/00 e n. 17988/05).

#### 11.8 Il trasferimento di beni effettuati ex art. 118 del T.U. enti locali D.Lgs n. 267/00

I trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali a capitale interamente pubblico cui gli enti locali abbiano conferito la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali, sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/00.

Le disposizioni precedenti *"si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi*



vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni”.

Per i suddetti trasferimenti è prevista l'esenzione dall'IPT, dall'imposta di bollo e dagli emolumenti.

#### 11.9 La trascrizione del provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c.

Il procedimento cautelare è un procedimento civile speciale che viene instaurato con ricorso e deciso con decreto o con ordinanza, previo accertamento sommario da parte del Giudice della ragionevole apparenza del diritto (*fumus boni iuris*) e del pericolo o fondato timore del danno che potrebbe verificarsi nell'attesa della decisione di merito (*periculum in mora*).

Tra i provvedimenti cautelari figurano i decreti d'urgenza, disciplinati dall'art. 700 c.p.c., che possono essere richiesti a tutela di un diritto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, in mancanza di una specifica misura cautelare più idonea ad assicurare gli effetti della decisione del Giudice di merito.

La riforma del procedimento cautelare, e in particolare l'introduzione dell'art. 669 octies c.p.c. e dei commi 6 e 8 del medesimo articolo, entrati in vigore con la L. n. 69/2009, ha conferito ai provvedimenti cautelari un effetto anticipatorio della sentenza di merito. Quindi, per i decreti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare la sentenza di merito non sussiste l'obbligo di instaurare il giudizio di merito entro il termine perentorio previsto.

Anche nel caso in cui il giudizio di merito si estingua o non venga instaurato, il provvedimento cautelare diventa definitivo, fatto salvo il potere per la controparte di instaurare un giudizio finalizzato a dichiarare l'inefficacia del provvedimento stesso. Nel caso previsto dall'art. 2668 c.c. (cancellazione domande giudiziali), invece, è richiesto un provvedimento giudiziale non solo efficace, ma anche definitivo.

Alla luce della suddetta riforma, i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. con cui si accerta la proprietà del veicolo sono trascrivibili al PRA (cfr. lett. circolare n. 6460/2010) in quanto ad essi è stata riconosciuta una tendenziale definitività anche in assenza di conferma dell'esito di un giudizio di cognizione piena.

La trascrizione del provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c. con il quale si trasferisce la proprietà del veicolo è soggetta al pagamento dei consueti importi relativi a IPT, emolumenti e imposta di bollo, salvo esenzioni specifiche il cui riferimento normativo deve essere citato nella nota di richiesta.



#### 11.10 La trascrizione della sentenza penale

In linea con un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione – cfr. ad esempio sent. n. 27412/2008 IV Sezione Penale –, è trascrivibile una sentenza penale nella quale si dichiara la nullità del contratto di vendita del veicolo e di conseguenza si disponga la restituzione del veicolo stesso (cfr. lett. circolare n. 6460/2010).

Il giudice penale, infatti, accogliendo il ricorso delle parti civili (che si costituiscono nel procedimento penale per chiedere il risarcimento del danno o la restituzione del veicolo), può dichiarare la nullità del contratto di vendita illecito che ha cagionato il danno e la restituzione giuridica del bene alla vittima, a titolo di risarcimento.

E' pertanto trascrivibile la sentenza penale che contenga, nel dispositivo, la dichiarazione di nullità del contratto di vendita del veicolo, senza necessità che venga instaurato un apposito giudizio civile.

La trascrizione della suddetta sentenza penale che accerti la proprietà del veicolo è soggetta al pagamento dei consueti importi relativi a IPT e emolumenti, salvo esenzioni specifiche il cui riferimento normativo deve essere citato nella nota di richiesta, mentre è esente dall'imposta di bollo ex art. 3 della tabella B del DPR n. 642/1972.

#### 11.11 La trascrizione del decreto penale di restituzione

Il decreto penale di restituzione del veicolo emesso dalla Procura della Repubblica è trascrivibile qualora riporti nel testo l'ordine al PRA di procedere in tal senso.

Il soggetto a favore del quale è disposta la restituzione, se non è già ultimo intestatario al PRA (in tal caso non occorre trascrivere il decreto), potrà richiedere una formalità di trasferimento di proprietà (codice 33) con la corresponsione dei dovuti importi relativi all'IPT ed agli emolumenti. L'imposta di bollo, invece, trattandosi di materia penale, non dovrà essere corrisposta in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 3 tabella B D.P.R. n. 642/1972, ossia quando la richiesta di annotazione avvenga sulla base di "*atti documenti e provvedimenti relativi a procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare*".

Anche in questo caso il riferimento normativo che dà diritto all'esenzione deve essere citato nella nota di richiesta; nel caso in cui la richiesta avvenga senza la presentazione del CdP, si potrà trascrivere il decreto notificato all'ultimo intestatario ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 514/1992.

#### 11.12 La trascrizione del verbale di mediazione

**La trascrizione dell'accordo tra le parti conseguente al tentativo di mediazione civile è disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010 e in particolare dall'art. 12.**

**Nel caso in cui il tentativo di mediazione civile abbia avuto esito positivo viene redatto un verbale di mediazione che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia delle sottoscrizioni.**

Oggetto della trascrizione non è il verbale in sé stesso ma l'accordo intercorso tra le parti.

L'accordo può essere contenuto nel verbale stesso oppure può essere redatto a parte rispetto al verbale e ha natura di vero e proprio contratto. Per poter essere trascritto è necessario che le sottoscrizioni delle parti siano autenticate dal notaio.

Non è necessaria l'omologa del Tribunale, fatta eccezione per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in relazione alla quale è richiesta dalla legge l'omologa del verbale di conciliazione.

L'omologa non sostituisce l'autentica dell'accordo ma serve solo per conferire efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione.

Qualora però l'accordo sia stato sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati non è più necessaria, per iscrivere ipoteca giudiziale, l'omologa del giudice. Il titolo non deve essere in bollo essendo prevista l'esenzione in base all'art. 17 comma 2 del sopra citato D. lgs. n. 28/2010

La formalità è soggetta al pagamento dell'IPT e dell'imposta di bollo sulle note e sul rilascio del CdP.

#### La trascrizione del verbale di mediazione civile relativo all'usucapione del veicolo

Prima dell'introduzione del n. 12 bis dell'art. 2643 c.c. l'acquisto per usucapione di un bene mobile registrato doveva necessariamente essere accertato con sentenza dal giudice trascrivibile ai sensi dell'art. 2689 c.c..

Il D.L. n. 69/2013 ("decreto del fare"), convertito in L. n. 98/2013, ha apportato alcune novità in materia di mediazione civile, tra le quali l'introduzione del sopra citato n. 12 bis dell'art. 2643 c.c. che prevede, tra gli atti trascrivibili, anche gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione.

Al riguardo è necessario precisare che l'accordo di mediazione in questione non può avere la medesima valenza della sentenza accertativa dell'acquisto per usucapione, cioè far nascere in capo all'usucapiente un acquisto della proprietà a titolo originario.

Infatti l'accordo conciliativo, per la sua natura negoziale, non può costituire titolo idoneo per legittimare un acquisto a titolo originario a favore dell'usucapiente valido erga omnes come nel caso della sentenza accertativa emessa dal giudice.

Pertanto in assenza di un titolo che legittimi la proprietà a favore dell'usucapiente regolarmente trascritto al PRA, l'accordo conciliativo tra usucapente e usucapito se trascritto al PRA avrà solamente efficacia tra le parti e non nei confronti dei terzi e si colloca nell'ambito di una trascrizione ex art. 2688 c.c. con tutti gli effetti giuridici che derivano in caso di "salto" nella

continuità della trascrizione.

In questo caso, come in tutti i casi di trascrizione ex art. 2688 c.c., è necessario presentare l'originale del CdP.

#### 11.13 La trascrizione del verbale di negoziazione assistita

Gli artt. 2 e segg. del D.L. n. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. 162/2014) hanno introdotto la convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato che è un accordo mediante le quali le parti si accordano per risolvere in via amichevole la controversia attraverso l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

In pratica con tale modifica normativa si è inteso conferire efficacia esecutiva alla classica transazione negoziata dagli avvocati delle parti.

L'accordo in questione, sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che lo assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se l'accordo ha ad oggetto uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c. (atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri), occorre che le sottoscrizioni dell'accordo vengano autenticate da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato (nel caso specifico Notaio) affinché l'accordo possa essere titolo idoneo alla trascrizione.

Le norme non prevedono particolari agevolazioni fiscali per la trascrizione di tale atto, per cui la relativa formalità di trascrizione è assoggettata ai consueti importi.

**FORMALITA' DI TRASCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI**

	FORMALITA'	IPT	IMPOSTA DI BOLLO	EMOLUMENTI	NOTE
1	Confisca amministrativa	NO	NO	NO	Art.. 214 BIS Comma 3 BIS C.d.S.
2	Confisca penale (art.. 240 cp)	NO	NO	NO	Vedere paragrafo 1 TU provvedimenti giudiziari e amministrativi
3	Sequestro giudiziario (art. 670 cpc)	NO	SI	SI	
4	Sequestro conservativo (art.. 2693 cc)	NO	SI	SI	
5	Sequestro conservativo richiesto dall'Agenzia delle Entrate (art. 22 D.Lgs. n. 472/1997)	NO	NO	NO	Vedere paragrafo 1 TU provvedimenti giudiziari e amministrativi
6	Sequestro conservativo penale a garanzia dell'Erario (art. 316 Comma 1 cpp)	NO	NO	NO	Vedere paragrafo 1 TU provvedimenti giudiziari e amministrativi
7	Sequestro conservativo penale a garanzia della parte civile (art. 316 comma 2 cpp)	NO	NO	SI	Esenzione imposta di bollo (art. 3 Tabella B DPR n. 642/1972)
8	Sequestro penale in base a legge antimafia (L.n. 575/1965 e succ. modifiche)	NO	NO	NO	Vedere paragrafo 1 TU provvedimenti giudiziari e amministrativi
	FORMALITA'	IPT	IMPOSTA DI BOLLO	EMOLUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ESENZIONE

9	Sequestro preventivo penale (art. 321 cpp)	NO	NO	NO	NO	Vedere paragrafo 1 TU provvedimenti giudiziari e amministrativi	
10	Sequestro probatorio (art. 354 cpp)	NO	NO	NO	NO	Vedere paragrafo 1 TU provvedimenti giudiziari e amministrativi	
11	Fermo amministrativo- iscrizione richiesta dal concessionario dei tributi	NO	NO	NO	NO	D.M. 503/98	
12	Fermo amministrativo cancellazione per Revoca	NO	SI	NO	NO	Art. 4 Tab. DM 21/3/2013	
13	Fermo amministrativo cancellazione per sgravio totale o per annullamento richiesto dal concessionario dei tributi	NO	NO	NO	NO	D.M. 503/98	
14	Annotazione e cancellazione di pignoramento e di ipoteca richieste dal concessionario dei tributi	NO	NO	NO	NO	Art. 47 del D.P.R. 602/1973	
15	Annotazione e cancellazione di pignoramento	NO	SI	SI	SI	Eventuali esenzioni da imposte e diritti devono essere previste da specifiche norme di legge citate nella nota di richiesta della formalità	
16	Iscrizione e cancellazione di ipoteca giudiziale	SI	SI	SI	SI	Eventuali esenzioni da imposte e diritti devono essere previste da specifiche norme di legge citate nella nota di richiesta della formalità	
17	Iscrizione di ipoteca giudiziale a favore dell'Amministrazione Finanziaria Statale e delle PP-AA. centrali e periferiche.	NO	NO	NO	NO	Vedere paragrafo 1 TU provvedimenti giudiziari e amministrativi	
18	Trascrizione e cancellazione della domanda giudiziale	NO	SI	SI	SI	Eventuali esenzioni da imposte e diritti devono essere previste da specifiche norme di legge citate nella nota di richiesta della formalità	
<b>FORMALITA'</b>						<b>EMOLUMENTI</b>	<b>NOTE</b>
<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>						<b>IPT</b>	<b>NOTE</b>

19	Trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento notificata al PRA	NO	NO	NO	NO	Art. 88 L.F.						
20	Trascrizione sentenza/estratto sentenza di fallimento presentata allo sportello del PRA dal curatore fallimentare	SI	SI	SI	SI							
21	Cancellazione trascrizione sentenza di fallimento	SI	SI	SI	SI							
22	Trascrizione e cancellazione concordato preventivo	SI	SI	SI	SI							
23	Radiazione veicoli abbandonati (D.M. 460/99)	NO	NO	NO	NO	Esenzione imposta di bollo ex art. 3 tabella B DPR 642/1972; esente emolumenti ex art 4 Tab DM 21/3/2013						
24	Radiazione/trasferimento proprietà di veicoli alienati a custode acquirente (art. 214 bis CdS)	NO	NO	NO	NO	Art. 38 comma 9 DL 269/2003 convertito in L. n. 326/2003						
25	Alienazione/radiazione veicoli giacenti presso le depositarie a seguito di sequestro della A.G. (L. 311/2004)	NO	NO	NO	NO	Art. 1 comma 317 L. n. 311/2004						
26	Radiazione veicoli sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrabbando (art. 301 bis D.P.R. 43/73)	NO	NO	NO	NO	Art. 301 bis D.P.R. 43/73 (casistica ACI 416/2003)						
27	Radiazione veicoli richieste dal magistrato ex art. 9 bis D.L. 115/2005 convertito in L. 168/2005	NO	NO	NO	NO	Art. 9 bis D.L. 115/2005 convertito in L. 168/2005						
28	Formalità richieste dallo Stato in attuazione delle disposizioni art. 213 e 214 CdS	NO	NO	NO	NO	Art. 214 bis comma 3 bis CdS						
29	Formalità relativa a veicoli confiscati e ceduti ex art. 214 ter CdS	NO	NO	NO	NO	Art. 214 bis comma 3 bis CdS						
30	Radiazione di veicoli sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrabbando	NO	NO	NO	NO	Art. 301 bis comma 3 DPR n. 43/1973						
	FORMALITA'	IPT	IMPOSTA DI BOLLO	EMOLUMENTI	NOTE							

	FORMALITA'	IPT	IMPOSTA DI BOLLO	EMOLUMENTI	NOTE
31	Radiazioni richieste dal Magistrato ex art. 9bis DL n. 115/2005	NO	NO	NO	Art. 9 bis DL n. 115/2005
32	Trascrizione sentenze Giudice di Pace per cause di valore non superiore a euro 1.033,00	NO	SI	SI	art. 46 L. 374/1991
33	Trascrizione atti relativi ai procedimenti di separazione/scioglimento del matrimonio	NO	NO	SI	art. 19 L. 74/1987
34	Trasferimento di beni effettuati ex art. 118 Testo unico enti locali D.Lgs 267/00	NO	NO	NO	art. 118 D.Lgs 267/00
35	trascrizione provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c. che trasferisce la proprietà del veicolo	SI	SI	SI	si pagano IPT, emolumenti e bollo se non esistono esenzioni specifiche
36	Trascrizione sentenza penale o decreto penale di restituzione che trasferisce la proprietà del veicolo	SI	NO	SI	si pagano IPT ed emolumenti se non esistono esenzioni specifiche; esenzione imposta di bollo ex art. 3 tabella B DPR 642/1972
37	<b>Trascrizione verbale di mediazione</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
38	<b>Trascrizione verbale di negoziazione assistita</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	